

Serie Ordinaria n. 5 - Martedì 28 gennaio 2020

C) GIUNTA REGIONALE E ASSESSORID.g.r. 20 gennaio 2020 - n. XI/2743
Premio Rosa Camuna 2020

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la d.g.r. n. X/1605 del 4 aprile 2014 «Istituzione del Nuovo Premio Rosa Camuna», con la quale si deliberava di istituire un unico premio regionale per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia, da consegnarsi in occasione della celebrazione annuale della Festa della Lombardia nel giorno 29 maggio;

Vista la d.g.r. n. XI/1136 del 14 gennaio 2019 «Premio rosa Camuna 2019 - Modifica Regolamento»;

Considerata l'opportunità di organizzare un'edizione del Premio Rosa Camuna nel 2020, anno in cui ricorre il cinquantennale dell'istituzione della Regione Lombardia;

Considerato altresì che nel corso dell'anno si possono verificare episodi per cui Regione Lombardia, nell'immediatezza degli accadimenti, vuole rendere merito ad alcuni soggetti e consegnare ulteriori Premi a persone e realtà particolarmente meritorie;

Considerato che la Struttura competente in materia di Relazioni Esterne e Cerimoniale potrà procedere, se opportuno, ad acquisire una fornitura di oggetti rappresentativi di Regione Lombardia per i vincitori per una spesa massima di Euro 30.000 sul capitolo 1239 del bilancio di previsione 2019/2021 per l'esercizio 2020;

Vista la l.r. 12 settembre 1986, n. 50, recante «Nuove norme per il patrocinio della Regione a favore di enti, associazioni, iniziative di interesse regionale e per l'adesione della Regione alle associazioni, ai comitati e alle persone giuridiche a carattere associativo che attuano iniziative di interesse regionale» così come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) della l.r. 21 febbraio 2001, n. 3;

Vista la legge regionale 26 novembre 2013, n. 15 «Istituzione della Festa regionale lombarda in occasione del 29 maggio, ricorrenza della battaglia di Legnano»;

Vista la l.r. 34/78 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il Regolamento di contabilità regionale e la legge regionale di approvazione del bilancio di previsione;

Vista la legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale» nonché i provvedimenti organizzativi della XI Legislatura;

Visto tutto quanto sopra esposto in premessa che si intende far parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ad unanimità dei voti espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di confermare il «Premio Rosa Camuna» per celebrare la Festa della Lombardia;

2. di confermare il Regolamento del «Premio Rosa Camuna» di cui alla d.g.r. n. XI/1136 del 14 gennaio 2019;

3. di confermare che la consegna del «Premio Rosa Camuna» avverrà in occasione della Festa della Lombardia e che, per l'edizione 2020, potrà anche vedere una particolare attenzione per celebrare adeguatamente il 50esimo anniversario della istituzione della Regione Lombardia;

4. di prevedere la possibilità di acquisire una fornitura di oggetti rappresentativi di Regione Lombardia per una spesa massima di Euro 30.000 da imputare sul capitolo di spesa 1239 del bilancio di previsione 2019/2021 per l'esercizio 2020;

5. di attestare che contestualmente alla data di adozione del presente atto, si provvede alla pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33;

6. di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia e sul sito istituzionale dei Regione Lombardia.

Il segretario: Enrico Gasparini

ALLEGATO**REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE DEL "PREMIO ROSA CAMUNA"
(approvato con dgr XI/1136 del 14 gennaio 2019)****Art. 1**

1. Il "Premio Rosa Camuna" è istituito dalla Giunta regionale della Lombardia per riconoscere pubblicamente l'impegno, l'operosità, la creatività e l'ingegno di coloro che si siano particolarmente distinti nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Lombardia.

Art. 2

1. Il premio è assegnato dal Presidente della Regione, in occasione della Festa della Lombardia, in relazione al giusto rilievo da conferire all'iniziativa.

Art. 3

1. Il premio è conferito ogni anno, tenendo conto della rappresentanza dei territori, fino ad un massimo di 5 persone fisiche, imprese, enti, associazioni, fondazioni e realtà residenti, con sede o operanti in Lombardia.

Art. 4

1. Le proposte di candidatura contenenti le motivazioni e gli altri elementi utili alla loro valutazione, possono essere presentate da Assessori, Sottosegretari, Consiglieri regionali, nonché dai soggetti di cui all'articolo precedente, entro il 31 marzo di ciascun anno. La Struttura competente in materia di Relazioni Esterne della Presidenza della Giunta Regionale provvede ad una prima istruttoria delle proposte di candidatura valutandone i requisiti di ammissibilità e corredandole di ogni altro utile elemento informativo. Le proposte così istruite sono inoltrate al Presidente della Regione e all'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale che delibera la formazione della proposta complessiva in seduta congiunta, con i Presidenti dei Gruppi Consiliari e indicando i destinatari del premio.

2. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale definisce le modalità idonee alla formazione della deliberazione di cui al comma precedente.
3. Il Presidente della Regione Lombardia e l'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale hanno facoltà di segnalare fino ad un massimo di 10 candidati, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti di una "Menzione Speciale".
4. Il Presidente della Regione Lombardia ha facoltà di segnalare fino ad un massimo di 2 persone fisiche, imprese, enti, associazioni e fondazioni residenti, con sede o operanti in Lombardia, non assegnatari del Premio Rosa Camuna, che per riconosciuti meriti potranno essere insigniti del "Premio Speciale del Presidente".
5. I premi sono conferiti con provvedimento del Presidente della Regione. È facoltà del Presidente della Regione non accogliere una o più proposte, dandone motivazione.
6. Ciascun Consigliere componente l'Organo deliberante è tenuto alla più assoluta riservatezza sulle proposte e sull'assegnazione dei premi fino alla cerimonia di consegna.
7. Nel corso dell'anno possono altresì essere conferiti Premi Speciali anche caratterizzati per ambiti specifici, qualora si ritenesse opportuno rendere merito a persone fisiche, imprese o associazioni in occasione di particolari eventi.

Art. 5

Incorre nella perdita del Premio Rosa Camuna l'insignito che se ne renda indegno: il provvedimento di revoca della relativa concessione è adottato dal Presidente della Regione, sentito l'Ufficio di Presidenza nella composizione di cui all'art. 5, comma 2.